



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 21/07/2011**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 11 luglio 2011, n. 194**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,24 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Ripalta" da realizzarsi nel Comune di Cerignola (Fg) località "Ripalta", ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società SV Foggia S.r.l., con sede legale in Galleria San Babila 4/b - Milano.

Il giorno 11 Luglio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Solar Ventures S.r.l., ora Società SV Foggia S.r.l., avente sede legale in Milano in Galleria San Babila 4/b P.IVA e C.F. 05738970960, trasmetteva in data 23.06.2008, acquisita al prot. n. 38/6833 del 25.06.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,65 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG);
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - a seguito di istruttoria, con nota prot. 7989 del 17.07.2008 invitava la Società ad inviare le integrazioni richieste pena improcedibilità dell'istanza;
- la Società Solar Ventures srl, con nota 08.08.2008, acquisita al prot. n. 9032 del 12.08.2008, trasmetteva presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, la documentazione integrativa, perfezionata poi con note acquisite ai prott. n. 10981 del 09.10.2008 e n. 3055 del 26.03.2009;
- in seguito alla richiesta di connessione alla RTN da parte della Società Solar Ventures srl, per l'impianto fotovoltaico da 5,65 MW, Enel S.p.A. comunicava, con nota del 04/09/2008 prot. 0419477, di aver fornito quale soluzione tecnica minima generale l'allacciamento alla Rete di Distribuzione MT a 20 kV, tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna alla CP Cerignola esistente, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della CP stessa, e che tale soluzione è stata accettata dalla società in data 17.09.2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 4904 del 30.04.2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Solar Ventures srl con nota del 07.08.2009, acquisita al prot. n. 9395 del 09.09.2009, inviava comunicazione di avvenuto deposito del progetto definitivo dell'impianto, nonché dichiarazione di conformità sulle copie trasmesse agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 9410 del 09.09.2009 convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 20 ottobre 2009;
- la Società Solar Ventures srl con nota del 14.09.2010, depositava il progetto definitivo adeguato alle indicazioni fornite dall'AdBP nell'ambito della C.d.S. nonché di quelle evidenziate dal Servizio LL.PP. -

Struttura Tecnica Provinciale BA/FG - U.O. Demanio Idrico e Fluviale, con nota del 16.10.2009 prot. 52422; per tale motivo il progetto subiva una riduzione di potenza da 5,65 MW a 5,24 MW;

- la Società Solar Ventures srl con nota del 28.10.2010, a seguito di colloqui intercorsi con l'AdBP, depositava l'elaborato "AR01-Planimetria generale-R2" acquisita al prot. 15647 del 05.11.2010, in sostituzione del precedente;
- la SV Foggia S.r.l. in data 02.02.2011, acquisita al prot. n. 1285 del 02.02.2011, trasmetteva atto notarile di conferimento di ramo d'azienda, registrato a Milano in data 14.01.2011, in cui venivano trasferiti la gestione, i contratti, le opzioni di diritto di superficie e delle servitù e tutte le posizioni giuridiche dell'impianto fotovoltaico a realizzarsi nel comune di Cerignola con i relativi progetti, autorizzazioni e nulla osta, dalla Società Solar Ventures S.r.l. alla Società SV Foggia S.r.l. nonché dichiarazione della subentrata Società di disponibilità dei suoli su cui verrà realizzato l'impianto fotovoltaico in oggetto.

Preso atto dei pareri espressi nella Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 2767 del 30 giugno 2010, acquisito al prot. 12432 del 24.08.2010, esprimeva parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura di Foggia, prot. n. 4795 del 20.08.2009, acquisito al prot. 9845 del 17.09.2009, esprimeva ai soli fini minerari Nulla Osta di massima alla realizzazione del progetto di che trattasi. La società è comunque tenuta, in fase di realizzazione a posare gli elettrodotti alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dimesse, pari a 20 m, così come previsto dal D.P.R. 128/1959 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento BA/FG, con prot. n. 108042 del 10.12.2010, acquisito al prot. 17959 del 29/12/2010, esprimeva il proprio parere favorevole subordinato alla sottoscrizione ed accettazione dei "Fogli condizione" da parte del legale rappresentante della Società;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con modulo parere acquisito in conferenza di servizi, confermava quanto espresso con nota prot. n. 5001 del 19.06.2009 in cui si comunicava che le aree interessate dai suddetti lavori nell'agro di Cerignola - località Ripalta - non sono soggette a vincolo idrogeologico pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, Uff. Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 030/58158 del 25.06.2010, comunica che l'impianto fotovoltaico si ritiene conforme alle norme citate in premessa e, pertanto, rilascia parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:
  1. divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;
  2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, ovvero devono essere di facile rimozione senza lasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento, in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno, nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di 50 cm come diametro massimo, il cemento non deve essere riversato sul suolo agrario;
  3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per il passaggio della fauna. La rete deve essere fissata al suolo con le predette modalità, senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel suolo, tra l'interno e l'esterno dell'area;

4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;

5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza che le stesse modifichino le caratteristiche naturali del suolo. Nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi.

6. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere assolutamente compattato;

7. Si deve osservare il divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna nell'area;

8. divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture. Per quanto riguarda la salvaguardia delle aree irrigue di particolare pregio, come previsto dal D.lgs. 387 del 2003, la Regione Puglia ha regolamentato detta materia con la L.R. 56 del 1980 e s.i.m., che individua nei comuni i soggetti preposti alla tutela di dette aree, nelle more dello strumento urbanistico, e pertanto la regolamentazione degli interventi da realizzarsi sulle aree irrigue suddette è demandata al competente comune.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia, con nota prot. n. 8206 del 19.10.2009, acquisita al prot. 11201 del 20.10.2009, comunicava che dalla lettura degli elaborati cartografici trasmessi, non si evincono ambiti territoriali assoggettati a tutela monumentale ai sensi del D.Lgs. n.42/2004; non si ritiene pertanto di avanzare osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con nota prot. n. 9004 del 08.06.2010 rappresentava, per quanto di propria competenza, che l'area interessata dal progetto non comprende immobili sottoposti a provvedimenti di tutela archeologica. Visionata la carta del rischio archeologico, dalla quale risulta che a circa 1 Km di distanza è localizzata la zona vincolata "Madonna di Ripalta", considerato che: nella zona dell'impianto, l'interesse archeologico risulta basso, verificato, invece, che lo stesso risulta elevato nel tratto di cavidotto, che si sviluppa lungo la SP 91 e la SC Ripalta, questa Soprintendenza ritiene indispensabile che tutti i lavori che comportino movimento di terra vengano eseguiti alla presenza di un archeologo di comprovata esperienza, il cui curriculum dovrà essere sottoposto, per valutazione, alla Scrivente;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 10717 del 22.09.2009, acquisita al prot. 10958 del 10.14.2009, rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;

- Provincia di Foggia - Settore Viabilità - Ufficio Concessioni con nota prot. n. 58572 del 25.11.2010 comunicava che la richiesta di concessione per cavidotto sotterraneo longitudinale sulla SP n° 91 è stata accolta. Si fa presente che prima del rilascio dell'autorizzazione è necessario far pervenire il versamento come cauzione ripristino luoghi;

- Provincia di Foggia - Servizio Ambiente, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio N. 1639/6.15 del 08.06.2011, esprimeva parere favorevole di VIA, con le seguenti prescrizioni:

1. Sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;

2. Sia previsto un adeguato sistema di smaltimento delle acque superficiali provenienti dall'area di intervento al più vicino corpo ricettore;

3. Le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

4. Durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque superficiali nelle trincee realizzate per la posa dei tubi alloggiamento dei cavi;

5. Il materiale di scavo non sia accumulato lungo i compluvi, onde evitare fenomeni di ostacolo al naturale deflusso delle acque;

6. Per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia;

dopo che con Determinazione Dirigenziale N. 4173 del 29.12.2010, il Comitato VIA provinciale aveva espresso di assoggettare a procedura di VIA, il progetto proposto;

- Città di Foggia - Assessorato Ambiente e Politiche Energetiche, con nota del 07.10.2009 prot. 1840, acquisito al prot. 10776 del 09.10.2009, faceva presente che il territorio di questo Comune non è interessato dal progetto;

- Città di Cerignola - con modulo parere della C.d.S. del 20.10.2009 esprimeva parere favorevole sotto il profilo urbanistico essendo gli impianti in esame compatibili con le vigenti NTA di PRG. Per quanto attiene al Titolo IV e Titolo V delle vigenti NTA si richiedeva Autorizzazione Paesaggistica in quanto l'intervento ricade in ATE "C";

in seguito, il Dirigente del Settore Urbanistica P.R.G. e Patrimonio, con nota prot. n. 28755 del 21.10.2010, acquisita al prot. 15521 del 03.11.2010, rilasciava l'Autorizzazione Paesaggistica per i lavori relativi all'impianto fotovoltaico da ubicarsi in località "Ripalta" ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. allegate al P.U.T.T./P Regione e dell'art. 146 del "Codice del beni culturali e del paesaggio", alle seguenti condizioni:

"Il presente provvedimento non costituisce atto di assenso alla realizzazione delle opere in quanto la realizzazione delle stesse dovrà essere comunque assoggettata alle procedure previste dal D.Lgs. n. 387/2003, nonché a tutte le ulteriori ed eventuali autorizzazioni di Enti coinvolti nel procedimento di che trattasi";

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 11654 del 19.10.2009, acquisita in C.d.S., comunicava che, dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza è emerso che il cavidotto di collegamento tra l'impianto fotovoltaico in argomento e la cabina di consegna Enel interferisce con l'impianto di irrigazione del Comprensorio Irriguo Sinistra Ofanto - Distretto 12. In particolare il cavidotto interseca una condotta  $\varnothing$  250 mm, come si evidenzia nello stralcio planimetrico compiegato. Per il superamento della interferenza è necessario che si esegua il passaggio del cavidotto al di sotto della condotta consortile, ad una profondità non inferiore a mt. 1.50 dal fondo della condotta medesima; in caso di attraversamento con scavo a cielo aperto è necessario effettuare, ad avvenuta posa del cavidotto, il ripristino del cavo della condotta con materiale arido, di idonea pezzatura opportunamente compattato. In alternativa è possibile attraversare la condotta irrigua con perforazione sub orizzontale a mezzo di sonda teleguidata; in tal caso, fermo restando il franco di mt. 1.50 tra il fondo della condotta e la sommità del cavidotto, i punti di immersione e di emersione della sonda teleguidata devono essere collocati ad una distanza non inferiore a mt. 5.00 dall'asse della condotta. In entrambe le modalità di esecuzione dell'attraversamento devono essere adottate idonee protezioni meccaniche per il cavidotto (coppelle in cemento, tubo guaina, ecc.) oltre che i necessari accorgimenti per salvaguardare il medesimo da eventuali rotture della condotta irrigua. La presenza del cavidotto, infine, dovrà essere adeguatamente segnalata dai consueti nastri interrati (in caso di posa con scavo a cielo aperto) e da paline fuori terra. Sotto l'osservanza delle prescrizioni innanzi elencate questo Ente esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto e contestualmente autorizza l'esecuzione dell'attraversamento della condotta consortile. L'inizio dei lavori di attraversamento della condotta consortile deve essere tuttavia comunicato con congruo anticipo in modo da consentire al personale dell'Ente di effettuare il controllo e la sorveglianza delle operazioni; contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori deve essere trasmessa la documentazione tecnica relativa alle modalità di attraversamento che si intendono attuare sulla quale questo Consorzio si riserva di rilasciare il proprio benestare.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, nota prot. n. 48524 del 01.10.2009, acquisita in sede di C.d.S., rilasciava nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza;

- Comando Militare Esercito "Puglia", nota prot. n. 0015481 del 17.09.2009, acquisita al prot. 11067 del 14.10.2009, rilasciava nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, nota prot. n. 4043 del 23.09.2009, acquisita al prot. 10115 del 24.09.09, in ordine ai soli interessi della Marina Militare rilasciava nulla-osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, della cabina di trasformazione e del relativo cavidotto interrato da ubicare nel territorio del Comune di Cerignola (Fg) confermando la nota prot. n. 28433 del 22.06.2009;

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 14173 del 16.11.2010, acquisita al prot. 16613 del 25.11.2010, riteneva che i lavori relativi alla costruzione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 5,24 MW sono compatibili con le previsioni del PAI approvato a condizione che:

1. Sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;
2. Sia previsto un adeguato sistema di smaltimento delle acque superficiali provenienti dall'area di intervento al più vicino corpo ricettore;
3. Le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
4. Durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque superficiali nelle trincee realizzate per la posa dei tubi alloggiamento dei cavi;
5. Il materiale di scavo non sia accumulato lungo i compluvi, onde evitare fenomeni di ostacolo al naturale deflusso delle acque;
6. Per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di FOGGIA, con prot. n. 35967 del 23.10.2009, acquisita al prot. 1252 del 28.01.2010, esprimeva parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. La pulizia dei pannelli venga effettuata utilizzando detersivi ecocompatibili;
2. I corpi illuminanti per l'illuminazione esterna siano conformi ai criteri contenuti nella L.R. n°15/2005 sull'inquinamento luminoso;
3. Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse;
4. Il gestore effettui il diserbo delle aree interessate all'insediamento senza l'utilizzo di diserbanti chimici;

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile prot. n. 83324 del 25.11.2009, rilascia proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera in progetto, considerato anche che:

- 3 L'ENAV ha comunicato, con foglio AV/AOP/PSA206072 del 14.10.2009 che le opere, data la collocazione e l'altezza, non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea;
- 3 con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
- 3 l'A.M.C.I.G.A. ha dato il proprio parere positivo per quanto concerne le procedure strumentali.
- 3 non risultano implicazioni al riguardo.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia - Area Prevenzione e Servizi Tecnici, con nota prot. n. 9026 del 01.07.2009, acquisita al prot. 7522 del 07.07.2009, comunicava che l'impianto non rientra tra le attività elencate nell'allegato al D.M. 16/02/1982 per le quali è necessario

richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi ai fini dell'esercizio dell'attività. Si rammenta che, qualora dovessero in seguito installarsi o prevedersi attività presenti nel citato D.M. il titolare dell'attività dovrà attivare gli adempimenti di cui al D.M. 4/5/98 disciplinante le modalità di progettazione ed i contenuti dei procedimenti di prevenzione incendi.

Rilevato che:

- l'istanza di autorizzazione unica è stata prodotta in data 23.06.2008, pertanto all'impianto in oggetto di potenza iniziale di 5,65 MW (ora 5,24 MW), risulta applicabile, *ratione temporis*, la Legge Regionale n. 25/2007, che lo esclude dalla verifica di assoggettabilità a VIA;
- la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, con nota prot. 2694 del 18.01.2011, comunicava che a seguito della richiesta di verifica di VIA, inoltrata spontaneamente in data 29.09.2009 da parte della società Solar Ventures S.r.l., pur non essendo obbligatoria, riteneva di assoggettare alla procedura di VIA (Determinazione Dirigenziale N. 4173 del 29.12.2010) il progetto proposto;
- la Provincia di Foggia - Servizio Ambiente, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio N. 1639/6.15 del 08.06.2011, esprimeva parere favorevole di VIA, al progetto proposto, con prescrizioni;
- in merito alla difformità del parere paesaggistico rilasciato dalla Regione Puglia e dal Comune di Cerignola, con posta certificata inviata giovedì 23 dicembre 2010 ore 10.06, il Servizio Assetto del Territorio - Regione Puglia comunicava che per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza elettrica di 5,65 MW (ora 5,24 MW) della ditta SOLAR VENTURES srl, si confermava la validità della delega rilasciata al comune di Cerignola ad esprimersi in C.d.S. in merito al progetto in oggetto per quanto attiene agli aspetti di natura paesaggistica;
- la SV Foggia S.r.l. con nota del 02.02.2011, acquisita al prot. n. 1284 del 02.02.2011, dichiarava di avere la piena disponibilità delle aree, in virtù dei contratti di locazione già sottoscritti con i proprietari dei suoli;
- il dott. Renato Mansi in qualità di Agronomo abilitato all'esercizio della professione, con nota del 14.06.2011, acquisita al prot. n. 7714 del 14.06.2011, depositava dichiarazione asseverata in cui si attesta che i terreni interessati dall'impianto, non ricadono in nessuna delle aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari tipiche di qualità, come previsto dall'allegato 3 del R.R. 24/2010;
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
- alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 17739 del 24 dicembre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo comunicava agli Enti la chiusura positiva del procedimento discusso nell'ambito della Conferenza di Servizi;
- dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- dalla verifica con il R.R. 24/2010, l'area di progetto non ricade in nessuna delle "Aree Non Idonee" così come definite dallo stesso.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi

Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,24 MW e delle relative opere connesse proposte in progetto, ubicati nel Comune di Cerignola (Fg);

„ costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di consegna connessa alla linea MT interna all'impianto;

„ stallo MT in CP Cerignola;

„ costruzione di una linea in cavo sotterraneo Al 185 mm<sup>2</sup> che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria Enel "Cerignola" ivi comprese 3 cabine di sezionamento da ubicare in prossimità della linea interrata stessa;

- in data 15 febbraio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società SV Foggia S.r.l., l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; i pareri degli Enti risultano tutti pervenuti antecedentemente al 31.12.2010, ad eccezione della VIA, scaturita dalla verifica di assoggettabilità richiesta volontariamente dalla Società; e pertanto, è stata verificata l'eventuale interferenza del progetto con le aree non idonee individuate dal R.R. n. 24/2010;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 1 marzo 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 012367 e della Convenzione al repertorio n. 012368;

- la Società SV Foggia S.r.l., avente sede legale in Milano in Galleria San Babila 4/b P.IVA e C.F. 05738970960, con nota del 15.02.2011, acquisita al prot. n. 1950 del 16.02.2011, ha depositato n. 3 copie del progetto definitivo;

- la Società SV Foggia S.r.l., con nota del 17.06.2011, acquisita al prot. n. 7791 del 17.06.2011, ha trasmesso dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti. Il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 194 dell'11 luglio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,24 MW e relative opere connesse, tra cui la costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di consegna connessa alla linea MT interna all'impianto, stallo e costruzione di una linea in cavo sotterraneo Al 185 mm<sup>2</sup> che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria Enel "Cerignola" ivi comprese 3 cabine di sezionamento da ubicare in prossimità della linea interrata stessa.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società SV Foggia S.r.l., avente sede legale in Milano in Galleria San Babila 4/b P.IVA e C.F. 05738970960, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,24 MW e delle relative opere connesse proposte in progetto, ubicati nel Comune di Cerignola (Fg);

„ costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di consegna connessa alla linea MT interna all'impianto;

„ stallo MT in CP Cerignola;

„ costruzione di una linea in cavo sotterraneo Al 185 mm<sup>2</sup> che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria Enel "Cerignola" ivi comprese 3 cabine di sezionamento da ubicare in prossimità della linea interrata stessa;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società SV Foggia S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla

conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

#### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente

provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Cerignola (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---